



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'articolo 66 che reca disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica ed in particolare l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo cui le amministrazioni indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*» in particolare l'articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitrè dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del de-





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'articolo 22, comma 15, laddove viene disposto che per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

RITENUTO di prendere a riferimento, per definire il triennio utile per il cumulo delle risorse, la data di acquisizione al protocollo informatico del Dipartimento della Funzione Pubblica della richiesta dell'Amministrazione;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 con il quale si dispone che *"Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate"*;

VISTA la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento relativo alla situazione del personale in soprannumero;

RITENUTO, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;

VISTO l'art. 2209-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 secondo cui *"Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facoltà assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa."*;

VISTO l'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'avvio, per le unità di personale civile del Ministero della difesa risultanti in eccedenza, *"di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies.";

RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

RITENUTO necessario finanziario, a valere sulle facoltà di assunzione dell'Inps, l'inserimento nei ruoli dell'ente medesimo del personale già addetto al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili di proprietà dell'Istituto che vengono dimessi, in relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, secondo cui i predetti lavoratori restano alle dipendenze dell'ente medesimo;

VISTE le disposizioni di legge che recano l'autorizzazione ad assunzioni straordinarie, in deroga al regime del *turn over*, a favore delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO l'art. 1, comma 342, della citata legge n. 145 del 2018, secondo cui il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura;

VISTO l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, proroga al 30 settembre 2019 la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

VISTO il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del 2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2013, stabilisce:

- a. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- b. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- d. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- e. la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- f. la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria;

VISTO la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'articolo 1, comma 1131, che ha modificato, l'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2011 n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019, nonchè l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145 del 2018 che ha abrogato la relativa lett. b), secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO lo stesso articolo 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

VISTO l'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che *"Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione”;

CONSIDERATO che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato articolo 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, seguirà un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in assenza le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;

VISTO l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

RITENUTO utile precisare che il suddetto differimento si riferisce esclusivamente alle facoltà di assunzione relative al budget 2019 derivante dalle cessazioni 2018 e non interessa i budget relativi agli anni precedenti o le facoltà di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

VISTA la disposizione transitoria dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria in materia di piani dei fabbisogni applicabile ai piani adottati come atti presupposti del presente provvedimento;

VISTI i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento ai sensi degli art. 6 e 6 *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonché le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assunzione;

TENUTO CONTO del carattere di urgenza delle richieste di avvio di procedure concorsuali e di assunzione – anche alla luce dei prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al trattamento di pensione;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO, altresì, del fatto che le procedure informatiche per l'acquisizione dei dati del piano dei fabbisogni, nell'ambito del sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono in corso di implementazione e conseguentemente le amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento,

RITENUTO, per le suddette motivazioni, di accogliere le richieste pervenute dalle amministrazioni che non hanno provveduto a trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale, condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di reclutamento e alle assunzioni alla predisposizione dei relativi piani triennali dei fabbisogni di personale, da approvare a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP;

CONSIDERATO che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, trovano copertura ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che conseguentemente i budgets assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parità di inquadramento al fine di non alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Sen. Avv. Giulia Bongiorno;

DI CONCERTO con il Ministro delle economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

(Consiglio di Stato)

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Consiglio di Stato è autorizzato, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione di personale dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella medesima Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Articolo 2

(Avvocatura generale dello Stato)

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2018, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

(Ministero della Difesa)

1. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Al Ministero della Difesa è autorizzato il budget assunzionale 2017 sulle risorse da cessazione 2016 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Al Ministero della Difesa è autorizzato il budget assunzionale 2018 sulle risorse da cessazione 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

(Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unità di personale indicate nella Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni del personale non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella medesima Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 14, comma 10 *decies*, del decreto legge n. 4 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonché dell'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 5

(Ministero della Giustizia-Archivi notarili)

1. Al Ministero della Giustizia - Archivi notarili è autorizzato il budget assunzionale relativo all'anno 2016 in relazione ai risparmi da cessazione di personale dirigenziale dell'anno 2015, come indicato nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero della Giustizia - Archivi notarili è autorizzato, sul budget assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato, le unità di personale indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
3. Il Ministero della Giustizia - Archivi notarili è autorizzato all'avvio di procedure di reclutamento di personale dirigenziale secondo quanto indicato nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 6

(Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

1. Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione di personale non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.
2. Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale 2018 - budget 2019, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Articolo 7

(Ministero della giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)

1. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 14, comma 10 *sexies*, del decreto legge n. 4 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonché dell'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2019-2021 per le unità di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 8

(Agenzia Industrie e difesa)

1. L'Agenzia Industrie e difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità di personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale sul triennio 2019-2021, come da tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. L'Agenzia Industrie e difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione di personale non dirigenziale dell'anno 2018 - budget 2019, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Articolo 9

(Agenzia per la coesione territoriale)

1. L'Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale, sulle risorse da cessazione dell'anno 2017 - budget 2018 del personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 10

(Lega italiana lotta ai tumori)

1. La Lega Italiana lotta ai tumori è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sul cumulo delle risorse da cessazione 2016 - budget 2017 e 2017 - budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 11

(Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

1. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione 2011 - budget 2012 e da cessazioni 2012 - budget 2013 del personale dirigenziale, le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018 - budget 2019, le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Articolo 12

(Ispettorato Nazionale del Lavoro)

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale non dirigenziale 2017 - budget 2018 e 2018 - budget 2019, le unità di personale indicate nelle Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.

Articolo 13

(Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è autorizzato ad indire procedure di reclutamento ed assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale 2017 - budget 2018, le unità di personale indicate nella Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione di personale dirigenziale dell'anno 2018 - budget 2019, le unità di personale indicate nella Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 15

(Disposizioni generali)

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sottoporrà alle valutazioni del Ministro per la pubblica amministrazione le richieste finalizzate alla deroga di cui all'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013 per l'eventuale autorizzazione. In assenza di autorizzazione le procedure a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico.
2. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.
5. Per i budget di assunzione relativi all'anno 2019 resta fermo l'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 che stabilisce, salvo deroghe, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali che le assunzioni, consentite in relazione ai risparmi derivanti dalle cessazioni relative all'anno 2018, possono essere disposte con decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 15 novembre 2019. Il suddetto differimento non interessa i budget relativi agli anni precedenti o le facoltà di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge.
6. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **20 GIU. 2019**

Per **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 1

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019, 2020, 2021		
Amministrazione	profilo professionale	posti
CONSIGLIO DI STATO	Area III F1 funzionario amministrativo	88
Totale		88

Le procedure di reclutamento autorizzate per 88 unità sono finanziate per 30 unità sul budget assunzioni 2018, per 20 unità a valere sulle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 145/2019 e per le restanti 7 unità su budget 2018 già autorizzato

CONSIGLIO DI STATO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2019 100 % cess.2018 pers. non dirigenziale	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
CONSIGLIO DI STATO	€ 1.496.871,62	Area III F1 (30 degli 88 ad assumere)	30	€ 48.530,92	€ 1.455.927,60	€ 40.944,02
TOTALE UNITA'			30	TOTALE ONERI	€ 1.455.927,60	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 2

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2019 (100% cess. 2018 Aree)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	€ 1.793.609,49	AREA III F1 (procedura da bandire)	4	€ 43.949,55	€ 175.798,20	€ 160.625,47
		AREA II F2 (procedura da bandire)	26	€ 37.257,68	€ 968.699,68	
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		AREA II F1 (procedura da bandire)	11	€ 35.227,04	€ 387.497,44	
		AREA I F1 (liste di collocamento ex art. 35, lett. b) d.lgs. 165/2001)	3	€ 33.662,90	€ 100.988,70	
		Totale unità autorizzate	44	Totale oneri	€ 1.632.984,02	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 3

MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti e non dirigenti			MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale dirigente e non dirigente			CUMULO CESSAZIONI 2013, 2014 e 2015 dirigenti e non dirigenti
Numero unità cessate anno 2013	risorse cessazioni 2013	20% disponibilità budget 2014	Numero unità cessate anno 2014	risorse cessazioni 2014	40% disponibilità budget 2015	15.777.265,98
non rilevano	14.596.556,07	2.919.311,21	non rilevano	14.009.990,26	5.603.996,10	
MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			
Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	60% disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibilità budget 2016	
non rilevano	498.863,64	299.318,18	non rilevano	27.818.561,93	6.954.640,48	

MINISTERO DELLA DIFESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Cumulo budget 2014, 2015 e 2016 (20% cess.2013, 40% cess. 2014 e 60% cess. dirigenti e 25% cess.non dirigenti 2015)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
		Dirigenti (SNA VII corso concorso)	2	€ 126.043,49	€ 252.086,98	
		Dirigenti (SNA VI I corso concorso)	13	€ 126.043,49	€ 1.638.565,37	
		Area III F1 (da bandire)	70	€ 38.495,66	€ 2.694.696,20	
		Area II F2 (da bandire)	30	€ 33.331,66	€ 999.949,80	
MINISTERO DELLA DIFESA	€ 15.777.265,98	Area II F1 (P.V.art 52.dlgs 165/2001)	50	€ 31.008,85	€ 1.550.442,50	
		Area III (mobilità esterna non neutrale 34 bis)	20	€ 38.495,66	€ 769.913,20	
		Area III F1 (P.V.art 52 dlgs165/2001)	50	€ 38.495,66	€ 1.924.783,00	
		Totale unità	235	Totale oneri	€ 9.830.437,05	€ 5.946.828,93



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Segue TABELLA 3

MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	80% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2016	6.989.384,45
non rilevano	1.122.464,88	897.971,90	non rilevano	24.365.650,20	6.091.412,55	

MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELLA DIFESA Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	8.714.261,43
non rilevano	504.173,96	504.173,96	non rilevano	32.840.349,86	8.210.087,47	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019-2020- 2021		
Amministrazione	profilo professionale	posti
Ministero per i beni e le attività culturali	Assistente -Area II F2	400
	TOTALE	400

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
	Cess.2018 - Budget 2019 (100% cess. aree)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (di cui 660 passaggi area)	€ 40.420.106,83	Area III F1 (D.L. 17.10.2016 art.15 bis comma 6 lettera b) (scorrimento graduatorie "Ripam coesione" e "Ripam Abruzzo")	5			€ 204.041,55	€ 11.780.456,03
		Area III F1 (Passaggio area II: art. 1, co 342, L. n. 145/18) solo a fine ricognitivo	460		€ 7.135,00	€ 3.282.100,00	
Area II F2 (Passaggio area II art. 1, co 342, L. n. 145/18) solo a fine ricognitivo		200		€ 1.702,00	€ 340.400,00		
Area II F2 (aut. bando DPCM 10.10.2017)		500	€ 35.343,31		€ 17.671.655,00		
Area III F1 (scorrimento graduatoria l.n.205/2017 co.305) solo a fine ricognitivo		175			€ 7.141.454,25		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		Totale unità autorizzate	680	Oneri a regime		€ 28.639.650,80	





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI								
Cessazioni personale dirigenziale anno 2015 - budget 2016, anno 2018 - budget 2019 e cessazioni personale non dirigente anno 2018 - budget 2019								
Risorse cessazioni anno 2015 personale dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2018 personale dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2018 personale non dirigenziale		
Numero unità cessate anno 2015	Risorse cessazioni 2015	60% Disponibilità budget 2016	Numero unità cessate anno 2018	Risorse cessazioni 2018	100% Disponibilità budget 2019	Numero unità cessate anno 2018	Risorse cessazioni 2018	100% Disponibilità budget 2019
non rilevano	€ 296.446,36	€ 177.867,82	non rilevano	€ 239.320,22	€ 239.320,22	non rilevano	€ 810.876,11	€ 810.876,11

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI						
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
	Budget 2019 (100% cess. 2018 dirigenti e non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (congelamento n.1 posto nell'area III F3 profilo conservatore)	€ 1.050.196,33	Area III F3 Conservatore (di cui mobilità esterna e 1 gestita dirett. Com.gov. Bolzano)	5	€ 45.707,90	€ 228.539,50	€ 300.819,19
		Area III F1 Funzionario contabile (scorrimento grad.altre ammin oppure concorso unico)	3	€ 42.130,83	€ 126.392,49	
		Area II F2 assistente amministrativo (mobilità ex art.30 dlgs n.165/2001)	11	€ 35.858,65	€ 394.445,15	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ARCHIVI NOTARILI		Totale unità	19	Totale oneri	€ 749.377,14	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019-2020- 2021		
Amministrazione	profilo professionale	posti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI	Dirigente (di cui 2 mediante corso concorso SNA e 2 mediante concorso pubblico per titoli ed esami)	4
	TOTALE	4

Delle 4 unità autorizzate per l'avvio di procedure concorsuali è autorizzata l'assunzione di un'unità (onere pro capite euro 119.660,11) a valere sul budget 2016 - personale dirigenziale (pari ad euro 177.867,82) con realizzo di una disponibilità residua di euro 58.207,71





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 6

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DAP ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
	Budget 2019 (100 % cess.2018 non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione	€ 8.722.853,66	Funzionario giuridico pedagogico area III F1 (riammissione in servizio)	1	€ 42.880,97	€ 42.880,97	€ 9.957,09
		Funzionario contabile area III F1 (riammissione in servizio)	1	€ 42.880,97	€ 42.880,97	
		Funzionario contabile area III F1 (aut. bandire DPCM 10.10.2017)	35	€ 42.880,97	€ 1.500.833,95	
		Funzionario contabile area III F1 (scorrimento graduat. idonei)	79	€ 42.880,97	€ 3.387.596,63	
		Area III F3 Funzionario giuridico pedagogico (vincitori proc. Concor avviate art. 1 co 301, lett. c) l.145/13)	9	€ 42.880,97	€ 385.928,73	
		Assistente informatico area II F2 (procedure da bandire)	20	€ 36.443,21	€ 728.864,20	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAP		area II F2 Assistente tecnico (vincitori proc. concor avviate art. 1 co 301, lett. c) l.145/18)	72	€ 36.443,21	€ 2.623.911,12	
		Totale unità	217	Totale oneri	€ 8.712.896,57	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DAP ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
	Budget 2019 (100 % cess.2018 dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione	€ 1.491.800,50	Dirigenti di II Fascia (VII corso concorso Sna)	2	€ 102.926,18	€ 205.852,36	€ 312.847,44
		Dirigenti penitenziari (aumento posti concorso emanato art. 1 co 308, l. 145/18)	10	€ 97.310,07	€ 973.100,70	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DAP		Totale unità	12	Totale oneri	€ 1.178.953,06	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 7

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019-2020- 2021		
Amministrazione	profilo professionale	posti
Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria	Direttore -Area III F3	400
	Funzionari giudiziari -Area III F1	400
	Cancellieri esperti area II F3	2.700
	Totale	3.500





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Segue TABELLA 7

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Assunzioni a tempo indeterminato anno 2019

Amministrazione	Cumulo budget 2019 (100 % cess.2018 dirigenti non dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
		Dirigenti di seconda fascia (mobilità oppure V/II corso concorso SNA)	12	€ 107.390,36		€ 1.288.684,32	
		Area III F1 (ex lege art.14 co.10 sctes d.l. 4/2019) ai soli fini ricognitivi	63			€ 2.650.006,80	
		Area III F4 (riammissione in servizio)	1	€ 50.259,57		€ 50.259,57	
		Area III F3 (riammissione in servizio)	1	€ 45.640,56		€ 45.640,56	
		Area III F2 (riammissione in servizio)	3	€ 43.237,15		€ 129.711,45	
		Area III F1 (scorrimento grad. oppure procedi re da bandire)	245	€ 42.063,60		€ 10.305.582,00	
		Area II F4 (riammissione in servizio)	2	€ 40.802,14		€ 80.004,28	
		Area II F3 (riammissione in servizio)	1	€ 38.148,63		€ 38.148,63	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DOG di cui 300 P.V.	€ 70.931.934,45	Area II F2 (riammissione in servizio)	1	€ 35.791,44		€ 35.791,44	
		Area II F1 (riammissione in servizio)	1	€ 33.888,87		€ 33.888,87	
		Area I F2 (riammissione in servizio)	2	€ 33.362,97		€ 66.725,94	
		Area II F2 (complet.P.T. dal 66,67% al 100%)	1	€ 35.791,44	€ 11.929,29	€ 11.929,29	
		Area II F1 (complet.P.T. dal 73,00% al 100%)	1	€ 33.888,87	€ 9.149,99	€ 9.149,99	
		Area II F1 (complet.P.T. dal 50,00% al 100%)	13	€ 33.888,87	€ 16.944,44	€ 220.277,66	
		Area II F1 (P.V. art.22.co15 dlgs 75/2017)	300			€ 429.816,00	
		Area II F2 Assistenti giudiziari (scorrimento propria grad.)	297	€ 35.791,44		€ 10.630.057,68	
		Area II (ex lege art.14.co.10 sctes d.l. 4/2019 ai soli fini ricognitivi) di cui n. 400 F1 e n. 83 F2	1237			€ 43.512.983,28	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DOG		Totale unità	566		Totale oneri	€ 69.538.657,76	€ 1.393.276,69





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 8

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2019 - 2020 - 2021		
Amministrazione	profilo professionale	posti
AGENZIA INDUSTRIE E DIFESA	Dirigenti II Fascia	2
	Funzionari Area III F1	9
	Assistenti Area II F2	143
Totale		154

AGENZIA INDUSTRIE E DIFESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
	Budget 2019 (100% risparmio da cess. aree 2018)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione	3.485.141,43 €	Dirigenti di II fascia (procedure da bandire)	3	€ 125.044,54	€ 375.133,62	115.375,77 €
		Area III F1 (procedure da bandire)	10	€ 39.650,82	€ 396.508,20	
		Area II F2 (procedure da bandire)	76	€ 34.185,84	€ 2.598.123,84	
AGENZIA INDUSTRIE E DIFESA		Totale unità	89	Totale oneri	€ 3.369.765,66	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 9

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	468.402,41
non rilevano	400.470,00	400.470,00	non rilevano	271.729,64	67.932,41	

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2018 (100% risparmio da cess.dirigenti e 25% aree 2017)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	€ 468.402,41	Dirigente di II Fascia (scorrimento graduatorie altre PA)	1	€ 133.490,99	€ 133.490,99	€ 237.204,78
		Assistente amministrativo contabile Area II 51 (procedura da bandire)	3	€ 32.568,88	€ 97.706,64	
		Totale unità	4	Totale oneri	€ 231.197,63	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 10

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			TOTALE
Numero unità cessate anno 2016	risorse cessazioni 2016	25% disponibilità budget 2017	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	15.096,79
non rilevano	27.891,75	6.972,94	non rilevano	32.495,40	8.123,85	

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Amministrazione	Budget 2017-Budget 2018 (Cumulo 25% cessazioni 2016 e cessazioni 2017 personale delle aree)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	€ 15.096,79	Operatore di amministrazione B1 (part-time al al 50%)	1	€ 27.891,75	€ 13.945,88	€ 1.150,92
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI		Totale unità	1	Totale oneri	€ 13.945,88	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 11

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti				ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti				TOTALE
Numero unità cessate anno 2011	risorse cessazioni 2011	20% disponibilità budget 2012	20% unità cessate	Numero unità cessate anno 2012	risorse cessazioni 2012	20% disponibilità budget 2013	20% unità cessate	
19	3.685.766,77	737.153,35	4	26	5.047.872,35	1.009.574,47	5	1.746.727,82

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019					
Amministrazione	Cumulo budget 2012/2013 (20% risparmio da cess.dirigenti 2011- 2012)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate
	1.746.727,82 €	Professionisti I livello - Area legale (procedura da bandire)	9	€ 111.275,08	€ 1.001.475,69
Istituto Nazionale Previdenza Sociale		Totale unità autorizzate	9		€ 1.001.475,69





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Segue TABELLA 11

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
	Budget 2018 (100% risparmio da cess.dirigenti 2017 e 25% da cess. Aree 2017)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (di cui 41 PV)	€ 12.871.588,87	Medici di II livello (procedura da bandire)	7	€ 146.214,38		€ 1.023.500,66	€ 41.008,77
		Professionisti di I livello Area legale (procedura da bandire)	6	€ 111.275,08		€ 667.650,46	
		Area C - posizione economica C1 - Consulente protezione sociale. (Scorrimento propria graduatoria concorso pubblico a n. 967 pcst.)	138	€ 49.813,06		€ 6.874.202,81	
		Area C - posizione economica C1 (PV art. 22 co. 15 D.lgs. n. 75/2017)	27	€ 49.813,06	€ 4.785,01	€ 129.195,37	
		Area B - posizione economica B1 (Scorrimento propria graduatoria concorso pubblico a 50 posti)	74	€ 45.028,05		€ 3.332.075,70	
		Area B - posizione economica B1 (PV art. 22 co 15 D.lgs. n. 75/2017)	14	€ 45.028,05	€ 2.850,96	€ 39.913,49	
		Area A - posizione economica A1 (assunzione portieri stabili dismessi ex lege 388/2000)	16	€ 42.177,09		€ 674.833,38	
		Area A - posizione economica A3 (passaggio di ruolo personale in comando)	2	€ 44.604,11		€ 89.208,22	
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE		Totale unità autorizzate	243	Totale oneri		€ 12.830.580,10	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Segue TABELLA 11

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
	Budget 2019 (100% risparmio da cess.dirigenti e aree 2018)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (di cui 250 P.V.)	€ 68.360.867,13	Medici di II livello (procedura da bandire)	28	€ 146.214,38		€ 4.094.002,63	€ 2.915,06
		Area C - posizione economica C1 - Consulente protezione sociale. (Scorrimento propria graduatoria concorso pubblico a n. 967 posti)	1.250	€ 49.813,06		€ 62.266.329,80	
		Area C - posizione economica C1 (PV art. 22 co. 15 D.lgs. n. 75/2017 - art. 1 co 301 lett. h L.n. 145/18)	250	€ 49.813,06	€ 4.785,02	€ 1.196.255,00	
		Area A - posizione economica A1 (assunzione portieri stabili dimessi ex lege 388/2000)	19	€ 42.177,09		€ 801.364,64	
Istituto Nazionale Previdenza Sociale		Totale unità autorizzate	1297	Totale oneri		€ 68.357.952,07	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 12

ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO Cumulo cessazioni personale non dirigenziale anno 2017 - budget 2018, anno 2018 - budget 2019						
Risorse cessazioni anno 2017 personale non dirigenziale			Risorse cessazioni anno 2018 personale non dirigenziale			Totale disponibilità personale non dirigenziale
Numero unità cessate non rileva	Risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate non rileva	Risorse cessazioni 2018	100% Disponibilità budget 2019	€ 12.445.721,61
	€ 7.356.216,69	€ 1.839.056,17		€ 10.606.667,44	€ 10.606.667,44	

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019						
Cumulo (Budget 2018 cess.2017 25% aree - budget 2019 cess. 2018-100% - aree)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Amministrazione (di cui 39 PV) € 12.445.721,61	Area III - F1 (procedura da bandire)	66	€ 39.394,02		€ 2.600.005,32	€ 3.066,60
	Area III - F1 (PV ex art. 22, comma 15, d.lgs n. 75/2017 + art. 1 co 445 L.n. 145/18)	38	€ 39.394,02	€ 7.376,69	€ 280.314,22	
	Area II - F1 (procedure da bandire)	57	€ 32.017,33		€ 1.824.987,81	
	Area II - F1 (procedure da bandire)	236	€ 32.017,33		€ 7.556.089,88	
	Area II - F1 (PV ex art. 22, comma 15, d.lgs n. 75/2017+art. 1 co 445 L.n. 145/18)	1	€ 32.017,33	€ 2.169,24	€ 2.169,24	
	Area I - F1 (liste collocamento ex art. 35, lett. b), d.lgs n. 165, 2(01)	6	€ 29.848,09		€ 179.088,54	
	Totale unità	365	Totale oneri	€ 12.442.655,01		
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO						



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 13

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Risorse cessazioni a tempo indeterminato personale non dirigente			Totale cumulo Dirigenti e non dirigenti
Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	100% disponibilità budget 2018	Numero unità cessate anno 2017	risorse cessazioni 2017	25% disponibilità budget 2018	
non rilevano	€ 687.669,60	€ 687.669,50	non rilevano	€ 6.619.705,50	€ 1.654.926,38	€ 2.342.595,98

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019								
Amministrazione	Budget 2019 (100% cess.2018 dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Onere trattamento accessorio (individuale annuo)	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	€ 2.750.678,40	Dirigenti di II Fascia (procedura da bandire)	16	€ 101.033,51	€ 13.578,09	€ 114.611,60	€ 1.833.785,60	€ 916.892,80
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Totale unità	16	Totale oneri			€ 1.833.785,60	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019							
Amministrazione (di cui 31 P.V.)	Cumulo budget 2018 (25% cess.2017 non dirigenti 100% cess. dirigenti)	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
		Area III F1 (procedura da bandire)	54	€ 38.907,00		€ 2.100.978,00	
		Area III F1 (P.V art. 22, co 15 d.lgs. 75/17+ art. 1 co.565 legge 205/2017 autorizza n. 60 unità nel 2019)	21	€ 38.907,00	€ 5.835,00	€ 122.535,00	
	€ 2.342.595,00	Area III F1 (P.V. art. 22, co 15 d.lgs. 75/17)	10		€ 5.835,00	€ 58.350,00	€ 60.732,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Totale unità	54	Totale oneri		€ 2.281.863,00	